



Deliberazione n. 125/2025/PRSE
Comune di Collegiove (RI)
rendiconti 2020-2024

REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere
Giulia RUPERTO	Primo Referendario (relatrice)

nella Camera di consiglio del 27 novembre 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;
visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e ss.mm.e ii.;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.e ii.;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e ss.mm.e ii, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte;
visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) e, in particolare, gli artt. 243-*bis* e seguenti;
visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con i relativi allegati;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;
viste le relazioni-questionario pervenute dall'organo di revisione contabile del Comune di Collegiove (RI) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2020-2024, nonché i dati riportati in BDAP;
vista la richiesta istruttoria prot. Cdc n. 1791 del 10 marzo 2025 e il supplemento istruttorio n. 6108 del 21 luglio 2025, con le note di risposta prot. Cdc n. 3581 del 9 maggio 2025 e n. 8280 del 3 ottobre 2025;

vista l'ordinanza n. 82/2025 con la quale il presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;
udita la relatrice Giulia Ruperto;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2020 al 2024, nonché dei dati riportati in BDAP e nelle relazioni dell'Organo di revisione sui predetti esercizi finanziari del Comune di Collegiove (RI), è stata svolta un'attività istruttoria per acquisire informazioni su alcune criticità rilevate, cui l'Ente ha fornito riscontro con note del 9 maggio 2025 e 3 ottobre 2025.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delibb. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile: in particolare le istruttorie si sono concentrate sui dati degli esercizi finanziari 2020-2024.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'Ente, con riserva di successive pronunce in occasione delle future verifiche sui bilanci annuali.

Pertanto, il controllo condotto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non preclude eventuali ulteriori profili di irregolarità su aspetti non riscontrati.

1. Risultato di amministrazione.

Si riporta, di seguito, il prospetto dei risultati di amministrazione registrati dall'Ente nel periodo 2020-2024 elaborato d'ufficio, in base alle informazioni desumibili da BDAP e verificati nel corso dell'istruttoria.

Risultato di amministrazione					
	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo di cassa al 31 dicembre	656.384,10	1.029.071,34	1.779.772,77	1.661.398,74	917.144,70
Residui attivi da riportare	1.355.537,08	1.847.601,52	7.280.919,67	7.859.035,51	3.528.041,11
Residui passivi da riportare	1.999.041,01	2.842.991,80	9.019.371,95	9.469.697,01	4.254.842,49
FPV per spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	18.015,88
FPV per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	32.472,34
Risultato di amministrazione (A)	12.880,17	33.681,06	41.320,49	50.737,24	139.855,10

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	4.000,00	11.969,00	15.600,00	17.600,00	137.260,80
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	3.712,06	2.048,37	0,00	500,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	953,12	5.139,61	12.018,55
Totale parte accantonata	4.000,00	15.681,06	18.601,49	22.739,61	149.779,35
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	8.880,17	18.000,00	22.719,00	22.719,00	0,00
Totale parte vincolata	8.880,17	18.000,00	22.719,00	22.719,00	0,00
Parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile (E)	0,00	0,00	0,00	5.278,63	-9.924,25

Fonte: elaborazione Cdc su dati BDAP

Il risultato di amministrazione disponibile registra un saldo a zero nel periodo 2020-2022; una parte disponibile positiva di euro 5.278,63 nell'esercizio 2023 e un disavanzo di euro - 9.924,25, al 31/12/2024.

Il Comune ha disposto il ripiano di tale disavanzo con delibera C.C. n. 12 del 30 giugno 2025, (articolo 188 del Tuel) per euro 3.309,00 nell'esercizio 2025 ed euro 3.308,00 negli esercizi 2026 e 2027.

2. Cassa.

Nel periodo esaminato non sono emerse tensioni nella gestione della liquidità, stante l'andamento positivo della cassa, con disponibilità al 31 dicembre 2024 pari ad euro 917.144,70.

Le relazioni dell'organo di revisione ai rendiconti danno evidenza della corrispondenza tra il fondo cassa del conto del tesoriere e le risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Riguardo alla gestione della cassa vincolata il Comune, nel riscontro istruttorio, ha dato conto di una cassa interamente vincolata, limitandosi però a una quantificazione informale, ciò in quanto, nel corso degli esercizi esaminati, non ha adottato formali determinazioni della cassa vincolata.

Le problematiche nella tenuta e nella rappresentazione dei vincoli di cassa derivano anche dalla mancata movimentazione degli incassi e dei pagamenti concernenti le risorse vincolate.

L'Ente non ha mai provveduto alla contabilizzazione delle movimentazioni di cassa delle partite di giro attraverso l'utilizzo delle codifiche 9.01.99.06.001 e 9.01.99.06.002 per l'entrata e 7.01.99.06.001 e 7.01.99.06.002 per la spesa (utilizzo e ripristino delle giacenze vincolate).

Il Collegio evidenzia come la quantificazione della cassa vincolata sia un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese per le quali sono già state incassate le entrate a ciò destinate.

L'art. 195 del TUEL stabilisce, infatti, che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell'ammettere deroghe al loro utilizzo per le necessità correnti nel caso di carenza di fondi liberi, pone condizioni sia quantitative sia procedurali ispirate alla massima trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile.

3. Fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale vincolato (FPV), nel periodo 2020/2023, non risulta mai valorizzato per la parte di spesa in conto capitale, problematica rispetto alla quale l'organo di revisione dell'Ente ha evidenziato il mancato invio del cronoprogramma delle opere pubbliche e che il FPV è stato regolarmente costituito nel corso dell'esercizio finanziario 2024, per euro 18.015,88 per spesa corrente e per euro 32.472,34 per spese di parte capitale.

L'Ente sul punto, ha evidenziato che: *“il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2024 dell'importo complessivo di euro 50.488,22 riguarda per 18.015,88 spesa corrente e per 32.472,34 la spesa in conto capitale e si riferisce a spesa esigibile nell'esercizio successivo.*

Le altre spese finanziate da entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati comprendono i fondi natalità per 3.089,44 e per 7.668,04 sono riferite a Fondi Asili Nido non spese nell'anno 2024. In relazione a Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale questo è relativo progetti PA Digitale per 20.276,00 ad oneri concessori per euro 1.196,34 e a fondi da contributo di comunità montana per interventi sul territorio 11.000,00 non esigibili nel 2024.

Relativamente alla mancata attivazione del FPV di parte corrente a titolo di salario accessorio e premiante si precisa che la stessa deriva dalla mancata costituzione del Fondo Risorse decentrate entro il 31/12/2024”.

La Sezione, in merito alla mancata costituzione del fondo risorse decentrate, invita l'Ente al rispetto di quanto previsto dal paragrafo 5.2 del principio contabile allegato 4/2, ove prevede che:

“Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio, da liquidare nell'esercizio successivo, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati a essere imputati all'esercizio successivo.

In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”.

.

Per il periodo in esame si rilevano importanti reimputazioni di residui, come di seguito evidenziato.

	2020	2021	2022	2023	2024
Residui attivi cancellati definitivamente	5.210,91	0,00	1.107,65	14.132,71	4.487.177,61
Residui passivi cancellati definitivamente	4.129,47	0,00	2.456,38	18.923,30	4.445.117,17
Residui attivi reimputati	2.800.942,46	5.350.009,99	486.190,46	980.880,78	1.549.134,77
Residui passivi reimputati	2.800.942,46	5.350.009,99	486.190,46	980.880,78	1.599.622,99

Il crescente incremento di reimputazioni evidenzia una carente programmazione finanziaria da parte dell'Ente, nonché difficoltà di monitoraggio delle diverse fasi del ciclo tecnico della spesa, traducendosi in un rallentamento nello sviluppo dei programmi di investimento.

Si rammenta che il FPV non può, per le caratteristiche che lo connotano, avere una proiezione unicamente annuale.

Il Collegio ricorda che il punto 3.6, lett. c), dell'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai contributi a rendicontazione, in cui ricadono quantomeno gli interventi finanziati con risorse PNRR, dispone che "l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni" ovvero che "nel caso di trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa".

La Sezione invita, quindi, il Comune alla corretta determinazione del FPV per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili, tenuto conto delle previsioni di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento, verificando le reimputazioni suscettibili di dar luogo alla costituzione del medesimo fondo, che non può prescindere dalla conformità alla stimata evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

4. Fondo crediti dubbia esigibilità.

In sede istruttoria è stato effettuato un approfondimento in ordine alla quantificazione del FCDE a rendiconto, in quanto gli accantonamenti per il quinquennio in esame non risultavano in linea con la ricostruzione effettuata d'ufficio, dalla quale emergerebbero importi più elevati da accantonare, calcolati assoggettando a svalutazione gli interi Titolo 1 e Titolo 3 dell'entrata.

Le uniche poste soggette a svalutazione risultano gli accertamenti Ici per euro 60.217,51 e Tari per euro 77.043,29.

Con nota di riscontro, l'Ente ha trasmesso un prospetto che evidenzia le risorse svalutate, motivando quelle escluse dal calcolo in quanto non ritenute di difficile e dubbia esazione. In particolare, ha dichiarato di aver escluso l'Imu e l'Addizionale Irpef, *"in quanto accertati per cassa"*.

Tuttavia, dall'esame dei dati contabili presenti sulla Bdpa, risultano residui per tali entrate in relazione agli esercizi precedenti al 2024, la cui presenza evidentemente esclude che si sia operato un accertamento per cassa.

Parimenti non condivisibile è quanto dichiarato dall'Ente in merito ai canoni locativi: *"la cui entrata deriva da atto stipulato e registrato e quindi certa e per la quale l'ente provvede periodicamente al sollecito e intimazione di pagamento"* circostanza che confonde il titolo delle entrate che ne fonda il mero presupposto, con la loro esigibilità.

Per quanto sopra, il Collegio ritiene non accoglibile ogni giustificazione del Comune sulla mancata svalutazione dei residui del Titolo 1 e 3.

Inoltre, il Comune senza confutare gli esiti di tale ricostruzione ha dichiarato che *"Al fine di adeguare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, a partire dal bilancio di previsione 2025-2027 è stato adeguato il metodo di calcolo, che include altri capitoli di entrata. Il rendiconto 2024 ha evidenziato un importante incremento della quota accantonata, che è passata dai 17.600 euro del 2023 ai 137.260,80 del 2024, e con il prossimo rendiconto verranno inclusi tutti i capitoli dei titoli 1 e 3, per i quali non si provvede al C.d. accertamento per cassa (che non generando residui non hanno alcuna possibilità di generare insoluti potenziali), ovvero per i quali il debitore non sia una pubblica amministrazione o per i quali il credito non sia assistito da garanzie"*.

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, si evidenzia una sottostima del FCDE a rendiconto 2024, pari a 432.509,47 euro per i residui dei Titoli 1 e 3.

Titolo I		2020	2021	2022	2023	2024	media % 2020-2024	completo a 100	RA da riportare al 31 12 2024	FCDE da calcolo d'ufficio	FCDE accantonato dall'ente
Imu	residui iniziali	30.163,34	39.927,76	40.927,37	37.942,02	59.142,02					
	risc c/residui	0,00	0,00	8.811,97	0,00	11.448,88					
	media	0,00	0,00	21,53	0,00	19,36	8,18	91,82	51.398,04	47.194,81	
Accertamenti ICI	residui iniziali	24.140,76	24.140,76	51.210,76	71.210,76	90.210,76					
	risc c/residui	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,59					
	media	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	1,05	98,95	61.331,41	60.687,09	

Addizionale IRPEF	residui iniziali	3.000,00	4.304,32	4.305,15	4.675,29	2.085,92					
	risc c/residui	0,00	1.154,39	1.162,19	1.070,15	1.169,33					
	media	0,00	26,82	27,00	22,89	56,06	26,55	73,45	1.174,99	863,00	
TARI e TARSU	residui iniziali	74.765,50	100.183,90	113.630,32	115.415,47	148.480,01					
	risc c/residui	337,09	34.125,01	41.208,85	6.045,46	30.464,43					
	media	0,45	34,06	36,27	5,24	20,52	19,31	80,69	98.234,57	79.268,52	
TOSAP	residui iniziali	1.000,00	3.009,00	3.009,00	3.951,40	3.951,40					
	risc c/residui	0,00	0,00	557,60	0,00	0,00					
	media	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	3,71	96,29	5.551,40	5.345,65	
Totale Titolo I									193.359,07	137.260,80	
Titolo III		2020	2021	2022	2023	2024	media % 2020-2024	completo a 100	RA da riportare al 31 12 2024	FCDE da calcolo d'ufficio	FCDE accantonato dall'ente
Entrate dalla vendita di servizi (idrico, cimiteriali e diritti)	residui iniziali	142.888,59	152.444,76	140.523,18	124.421,16	127.572,56					
	risc c/residui	1.044,50	19.132,88	22.936,41	545,65	4.004,65					
	media	0,73	12,55	16,32	0,44	3,14	6,64	93,36	31.166,84	29.098,51	
Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	residui iniziali	11.500,00	13.000,00	14.500,00	16.000,00	16.000,00					
	risc c/residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16.000,00	16.000,00	
Fitti, noleggi e locazioni	residui iniziali	430,25	5.312,25	10.146,25	15.383,65	20.218,65					
	risc c/residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.053,65	25.053,65	
Altre entrate correnti (esclusi rimborsi da PA)	residui iniziali	85.614,26	97.667,26	121.313,74	137.199,22	160.133,38					
	risc c/residui	0,00	1.121,47	135,04	0,00	0,00					
	media	0,00	1,15	0,11	0,00	0,00	0,25	99,75	307.032,49	306.259,04	
Totale Titolo III									376.411,20	0,00	
Totale Titoli I e III									569.770,27	137.260,80	
Differenza accantonamento effettivo / accantonamento teorico										- 432.509,47	

Fonte: elaborazione Cdc su dati BDAP – elenco residui attivi

La Sezione accerta la non congruità del FCDE a rendiconto 2024. Vista la esiguità del risultato di amministrazione, la non corretta quantificazione del FCDE potrebbe comportare l'emersione di un possibile disavanzo da ripianare, ex articolo 188 del Tuel.

5. Fondo Contenzioso.

Con riferimento al fondo contenzioso, il primo accantonamento registrato dall'Ente si rileva a rendiconto 2021, per euro 3.712,60, successivamente nel 2022 per euro 2.048,37, si azzera nel 2023 e di soli euro 500,00 nell'esercizio 2024.

In sede istruttoria, l'Ente ha dichiarato di avere alcuni giudizi pendenti.

Si tratta, in particolare di un giudizio civile presso il Tribunale civile di Rieti (RG 922 del 2022) del valore di euro 25.000, di cui l'Ente stima una soccombenza "remota" ed

infine un giudizio presso il Tar (RG 2892 del 2020) conclusosi con sentenza di condanna dell'Ente (n. 2632 del 2025) per euro 7.193,00.

Con riferimento al contenzioso è emerso che, il Comune di Collegiove ha provveduto ad avviare un'analisi specifica dello stesso, con le relative valutazioni sui rischi di soccombenza "*remoto*", "*probabile*" o "*possibile*" che, secondo quanto riportato in atti, non risulta certificato dai legali di riferimento e dall'Organo di revisione.

A titolo esemplificativo, si osserva come, a fronte di un contenzioso del valore di euro 7.193,00, l'Ente ha ritenuto "*remota*" l'ipotesi di soccombenza poi verificatasi.

È necessaria, pertanto, una chiara e trasparente definizione dei criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento in esame, da esplicitare nei documenti che accompagnano il bilancio e il rendiconto (nota integrativa e relazione sulla gestione), ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lett. a) e comma 6 del d.lgs. n. 118/2011.

Si richiede una più attenta e analitica verifica del contenzioso in corso, ai fini della quantificazione del fondo rischi contenzioso, nel rispetto del principio contabile applicato di cui al punto 5.2, lett. h), all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e del principio della prudenza.

Con specifico riferimento, inoltre, all'onere di verifica di congruità degli accantonamenti, da parte dell'Organo di revisione, si fa presente che l'adeguatezza di tale valutazione va monitorata nel tempo, al fine di evitare l'insorgenza di possibili e improvvisi oneri a cui il bilancio non riesca a dare copertura.

Sotto altra prospettiva, infine, la Sezione richiama l'Ente ad una corretta programmazione delle risorse da destinare alla copertura delle spese di contenzioso, anche al fine di ridurre il fenomeno dei debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), unica fattispecie riscontrata negli esercizi esaminati.

In materia, l'Ente ha adottato una delibera consiliare n. 8 del 27 luglio 2022, per il riconoscimento del debito fuori bilancio, pari ad euro 14.255,18, derivante da due sentenze di condanna (Consiglio di Stato n. 6676/2022 e n. 4047/2019), debitamente trasmessa alla Procura contabile.

La Sezione raccomanda, invece, al Comune di Collegiove di adottare la delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tar n. 2632 del 2025.

Con riserva di ogni successiva verifica sul prossimo ciclo di bilancio.

6. Gestione dei residui attivi.

Dall'analisi della gestione dei residui attivi emerge una bassa capacità di riscossione dei Titoli 1 e 3; il Titolo 1 nell'esercizio 2024 si attesta al 15,74%, mentre il Titolo 3 nell'esercizio 2024 si attesta all'1,22%.

Preliminarmente si evidenzia un'impropria classificazione dell'IMU al codice di bilancio E.1.01.01.99.000 "Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c." anziché la corretta classificazione al codice di bilancio E.1.01.01.06.000 "Imposta municipale propria".

Al riguardo, la Sezione invita l'Ente alla corretta classificazione.

L'esame dei residui del Titolo 1 conservati a rendiconto 2024 fa rilevare che le poste maggiormente critiche sono quelle riconducibili all'*"imposta comunale sugli immobili (ICI)"* (residui euro 61.331,041 ante 2024), alla *"tassa smaltimento rifiuti solidi urbani"* (residui euro 95.234,57 di cui 56.234,57 ante 2024) e alle *"altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c."* (residui euro 51.398,04, di cui euro 47.693,14 ante 2024).

Dall'esame dei residui del Titolo 3 conservati a rendiconto 2024 emerge che le poste maggiormente critiche sono quelle riconducibili alla *"entrate dalla vendita di servizi"* (residui euro 31.166,84 di cui 26.666,84 ante 2024), ai *"canoni e concessioni e diritti reali di godimento"* (residui euro 16.000,00 ante 2024), ai *"fitti, noleggi e locazioni"* (residui euro 25.053,65 ante 2024) e alle *"altre entrate correnti n.a.c."* (residui euro 314.834,85 ante 2024).

L'organo di revisione nella relazione-questionario sul rendiconto 2024 ha evidenziato che l'attività di contrasto all'evasione tributaria è stata svolta unicamente in relazione alle entrate IMU.

Si osserva in merito che la mancata attività di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Il Comune nel riscontro istruttorio, in merito all'attività di riscossione, ha evidenziato che: *"i tributi vengono riscossi direttamente dall'Ente. Per l'espletamento delle diverse attività, l'ufficio si avvale di supporti esterni, attraverso quindi incarichi a software house, per la*

predisposizione di ruoli, per la formazione di tariffe TARI, e, a volte, per l'invio degli avvisi di pagamento".

La difficoltà del Comune nella riscossione delle entrate proprie potrebbe, nel tempo, alterare la reale rappresentazione degli equilibri di bilancio, nella misura in cui i crediti di difficile riscossione possano non essere compensati da congrui accantonamenti nel risultato di amministrazione dell'esercizio.

Un'ideale contabilizzazione delle partite creditorie in conformità alle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011 è imprescindibile per garantire trasparenza, chiarezza, attendibilità e veridicità dei documenti di bilancio, le quali, al contrario, verrebbero compromesse da un'inefficiente capacità di realizzo dei crediti vetusti mantenuti a residuo.

7. Gestione dei residui passivi e tempestività dei pagamenti.

Dall'analisi della gestione dei residui passivi emerge una bassa capacità di pagamento dei Titoli 1 e 2. Il Titolo 1 nell'esercizio 2024 si attesta al 23,43%, mentre il Titolo 2 nell'esercizio 2024 si attesta al 9,35%.

Gli esiti dei controlli svolti sulla BDAP, relativamente all'esercizio 2024, hanno evidenziato un significativo importo di residui passivi, pari ad euro 4.254.842,49 di cui 4.006.953,26 relativi agli esercizi precedenti.

Tale importo dà evidenza di un loro lento ritmo di smaltimento.

La presenza di residui passivi vetusti pone, inoltre, dubbi sullo svolgimento di una corretta e rigorosa attività di riaccertamento e sulla loro effettiva esigibilità, oltre al fatto che l'improprio mantenimento di poste debitorie risalenti nel tempo, al pari di quanto avviene per i residui attivi vetusti, incide sulla quantificazione del risultato amministrazione e sulla formazione di un avanzo effettivo.

Si evidenzia la mancata registrazione, per gli esercizi in esame, degli impegni relativi all'IVA alla voce del Piano dei conti finanziario U.7.01.01.02.001 *"Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)"*.

La Sezione sul punto invita l'Ente al rispetto della normativa in materia di scissione contabile IVA.

Dalla consultazione della sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale del Comune è stata rilevata la mancata pubblicazione, per gli esercizi in esame, degli indicatori trimestrali e annuali di tempestività dei pagamenti.

Dai riscontri ottenuti in fase istruttoria, in ordine all’indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti (ITP), è emerso il seguente andamento:

	ITP ottenuto dall’Ente in fase istruttoria	ITP estratto dal portale RGS sul “Monitoraggio dello stock dei debiti commerciali”	
Annualità	Indicatore tempestività dei pagamenti (calcolato con la media ponderata)	Indicatore tempestività dei pagamenti (calcolato con la media ponderata)	Tempo medio di ritardo (calcolato con la media ponderata)
2020	non dichiarato	119 gg.	97 gg.
2021	non dichiarato	55 gg.	35 gg.
2022	37,36 gg.	60 gg.	32 gg.
2023	56,12 gg.	42,45 gg.	11,16 gg.
2024	32,52 gg.	40,66 gg.	14,01 gg.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Il Collegio rileva la discrasia tra il valore dell’indicatore sulla tempestività dei pagamenti fornito in sede istruttoria e quello pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato sul “*Monitoraggio dello stock dei debiti commerciali*”, comunicato dall’Ente mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Il Collegio rileva, inoltre, la mancata comunicazione attraverso la PCC degli *stock* di debito commerciale scaduto al 31 dicembre degli esercizi in esame.

Si rammenta che l’indicatore di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto misura il tempo medio di pagamento dalla data di scadenza e l’eventuale ritardo, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.

La Sezione rappresenta che l’art. 41 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto l’obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l’importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini nonché

l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Perseguire un miglioramento nella gestione dei tempi di pagamento consentirà, nel tempo di ridurre l'accantonamento obbligatorio a titolo di fondo di garanzia dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non solo liberando risorse utili all'erogazione dei servizi alla comunità amministrata, ma anche riducendo il rischio di contenziosi legati alla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente nonché prevenendo l'eventuale insorgere di potenziali profili di responsabilità erariale.

La Sezione, sulla base dei dati acquisiti in fase istruttoria ed estrapolati dal portale RGS, accerta che l'Ente non ha effettuato i pagamenti dei debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ed invita, pertanto, a riportare nei termini di legge i tempi di pagamento, al fine di garantirne il rispetto; aggiornare i dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali; provvedere, per il futuro, alla tempestiva pubblicazione dei citati indicatori sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

8. Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC).

Irregolarità sono state riscontrate anche riguardo la contabilizzazione dell'accantonamento del Fondo garanzia debiti commerciale, nel risultato di amministrazione.

L'esame delle risultanze contabili evidenzia una sottostima del FGDC, nel risultato di amministrazione 2021-2022-2023-2024, come riportato nelle tabelle che seguono, elaborate da questa Sezione (rispettivamente di euro 9.022,69, di euro 9.465,43, di euro 6.219,03 e di euro 2.750,63), a causa del mancato adeguamento dell'accantonamento a seguito delle variazioni degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Al riguardo, la Sezione rammenta quanto chiarito dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 7 aprile 2022 secondo la quale: *"sono esclusi dal calcolo dell'accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate. Per l'individuazione delle spese vincolate, gli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fanno riferimento alle spese che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell'allegato a/2 al rendiconto, ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.

Anno 2021

Descrizione	Importo/valore	FGDC calcolato d'ufficio	FGDC accantonato dall'Ente in sede di rendiconto	Sottosti ma FGDC
Acquisto di beni e servizi di parte corrente - bilancio 2021 (stanziamenti macro 1.03)	€ 194.316,77			
Acquisto di beni e servizi di parte capitale - bilancio 2021	€ 0,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi - bilancio 2021	€ 194.316,77			
a detrarre: Stanziamenti finanziati da entrate vincolate (inserire con il segno +)	€ 13.863,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi netti per il calcolo del FGDC - bilancio 2021	€ 180.453,77			
1° parametro: riduzione stock di debito commerciale scaduto (comma 859, lett. a)				
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2019	non trasmesso a PCC			
Obiettivo di riduzione stock debito scaduto al 31/12/2019 (-10%)	non trasmesso a PCC			
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2020	non trasmesso a PCC			
Ammontare fatture ricevute nell'anno 2020 (dato desunto dalla PCC)	€ 181.275,51			
Limite del 5% delle fatture ricevute	€ 9.063,78			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2020 è ridotto del 10% rispetto a quello rilevato al 31/12/2019?	SI			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2020 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno?	SI			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	0%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancata riduzione dello stock di debito al 31/12/es precedente		€ 0,00		
2° parametro: Indicatore di ritardo nei pagamenti (comma 859, lett. b)				
Ritardo dei pagamenti anno 2020 (indicare la fascia di ritardo)	Oltre 60 gg.			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto dei tempi di pagamento		€ 9.022,69		
3° parametro: rispetto adempimenti (comma 868)				
L'ente ha provveduto a comunicare alla PCC le informazioni sui pagamenti delle fatture?	NO			
L'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti scaduti ai sensi del d.lgs. 33/2013?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto adempimenti comma 868 legge 145/2018		€ 9.022,69		
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DA STANZIARE NEL BILANCIO 2021		€ 9.022,69	€ 0,00	€ 9.022,69

Anno 2022

Descrizione	Importo/valore	FGDC calcolato d'ufficio	FGDC accantonato dall'Ente in sede di rendiconto	Sottostima FGDC
Acquisto di beni e servizi di parte corrente - bilancio 2022 (stanziamenti macro 1.03)	€ 204.462,58			
Acquisto di beni e servizi di parte capitale - bilancio 2022	€ 0,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi - bilancio 2022	€ 204.462,58			
a detrarre: Stanziamenti finanziati da entrate vincolate (inserire con il segno +)	€ 15.154,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi netti per il calcolo del FGDC - bilancio 2022	€ 189.308,58			
1° parametro: riduzione stock di debito commerciale scaduto (comma 859, lett. a)				
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2020	non trasmesso a PCC			
Obiettivo di riduzione stock debito scaduto al 31/12/2020 (-10%)	non trasmesso a PCC			
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2021	non trasmesso a PCC			
Ammontare fatture ricevute nell'anno 2021 (dato desunto dalla PCC)	€ 194.691,56			
Limite del 5% delle fatture ricevute	€ 9.734,58			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2021 è ridotto del 10% rispetto a quello rilevato al 31/12/2020?	SI			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2021 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno?	SI			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	0%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancata riduzione dello stock di debito al 31/12/es precedente		€ 0		
2° parametro: Indicatore di ritardo nei pagamenti (comma 859, lett. b)				
Ritardo dei pagamenti anno 2021 (indicare la fascia di ritardo)	da 31 a 60 gg			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	3%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto dei tempi di pagamento		€ 5.679,26		
3° parametro: rispetto adempimenti (comma 868)				
L'ente ha provveduto a comunicare alla PCC le informazioni sui pagamenti delle fatture?	NO			
L'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti scaduti ai sensi del d.lgs. 33/2013?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto adempimenti comma 868 legge 145/2018		€ 9.465,43		
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DA STANZIARE NEL BILANCIO 2022		€ 9.465,43	€ 0,00	€ 9.465,43

Anno 2023

Descrizione	Importo/valore	FGDC calcolato d'ufficio	FGDC accantonato dall'Ente in sede di rendiconto	Sottostima FGDC
Acquisto di beni e servizi di parte corrente - bilancio 2023 (stanziamenti macro 1.03)	€ 206.349,85			
Acquisto di beni e servizi di parte capitale - bilancio 2023	€ 0,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi - bilancio 2023	€ 206.349,85			
a detrarre: Stanziamenti finanziati da entrate vincolate (inserire con il segno +)	€ 18.563,78			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi netti per il calcolo del FGDC - bilancio 2023	€ 187.786,07			
1° parametro: riduzione stock di debito commerciale scaduto (comma 859, lett. a)				
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2021	non trasmesso a PCC			
Obiettivo di riduzione stock debito scaduto al 31/12/2021 (-10%)	non trasmesso a PCC			
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2022	non trasmesso a PCC			
Ammontare fatture ricevute nell'anno 2022 (dato desunto dalla PCC)	€ 318.210,01			
Limite del 5% delle fatture ricevute	€ 15.910,50			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2022 è ridotto del 10% rispetto a quello rilevato al 31/12/2021?	SI			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2022 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno?	SI			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	0%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancata riduzione dello stock di debito al 31/12/es precedente		€ 0		
2° parametro: Indicatore di ritardo nei pagamenti (comma 859, lett. b)				
Ritardo dei pagamenti anno 2022 (indicare la fascia di ritardo)	da 31 a 60 gg			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	3%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto dei tempi di pagamento		€ 5.633,58		
3° parametro: rispetto adempimenti (comma 868)				
L'ente ha provveduto a comunicare alla PCC le informazioni sui pagamenti delle fatture?	NO			
L'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti scaduti ai sensi del d.lgs. 33/2013?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto adempimenti comma 868 legge 145/2018		€ 9.389,30		
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DA STANZIARE NEL BILANCIO 2023		€ 9.389,30	€ 3.170,27	€ 6.219,03

Anno 2024

Descrizione	Importo/valore	FGDC calcolato d'ufficio	FGDC accantonato dall'Ente in sede di rendiconto	Sottostima FGDC
Acquisto di beni e servizi di parte corrente - bilancio 2024 (stanziamenti macro 1.03)	€ 200.311,32			
Acquisto di beni e servizi di parte capitale - bilancio 2024	€ 0,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi - bilancio 2024	€ 200.311,32			
a detrarre: Stanziamenti finanziati da entrate vincolate (inserire con il segno +)	€ 29.800,00			
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi netti per il calcolo del FGDC - bilancio 2024	€ 170.511,32			
1° parametro: riduzione stock di debito commerciale scaduto (comma 859, lett. a)				
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2022	non trasmesso a PCC			
Obiettivo di riduzione stock debito scaduto al 31/12/2022 (-10%)	non trasmesso a PCC			
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2023	non trasmesso a PCC			
Ammontare fatture ricevute nell'anno 2023 (dato desunto dalla PCC)	€ 292.052,71			
Limite del 5% delle fatture ricevute	€ 14.602,64			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2023 è ridotto del 10% rispetto a quello rilevato al 31/12/2022?	SI			
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2023 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno?	SI			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	0%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancata riduzione dello stock di debito al 31/12/es precedente		€ 0		
2° parametro: Indicatore di ritardo nei pagamenti (comma 859, lett. b)				
Ritardo dei pagamenti anno 2023 (indicare la fascia di ritardo)	da 11 a 30 gg			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	2%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto dei tempi di pagamento		€ 3.410,23		
3° parametro: rispetto adempimenti (comma 868)				
L'ente ha provveduto a comunicare alla PCC le informazioni sui pagamenti delle fatture?	NO			
L'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti scaduti ai sensi del d.lgs. 33/2013?	NO			
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	5%			
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto adempimenti comma 868 legge 145/2018		€ 8.525,57		
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DA STANZIARE NEL BILANCIO 2024		€ 8.525,57	€ 5.774,94	€ 2.750,63

Considerato che l'accantonamento complessivo è composto dalla sommatoria degli accantonamenti al FGDC stanziati al bilancio di previsione degli esercizi precedenti e al bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, l'Ente avrebbe dovuto accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024

complessivamente euro 36.402,99 (9.022,69 relativi all'esercizio 2021, 9.465,43 relativi all'esercizio 2022, 9.389,30 relativi all'esercizio 2023 e 8.525,57 relativi all'esercizio 2024).

Il Comune ha, invece, accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 complessivamente euro 8.945,21 (3.170,27 relativi all'esercizio 2023 e 5.774,94 relativi all'esercizio 2024).

In conclusione, la Sezione accerta l'irregolarità della quantificazione del FGDC a consuntivo 2024, con una sottostima di euro 27.457,78 e che tale sottostima ha inciso sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

Con riserva di ogni successiva verifica sul prossimo ciclo di bilancio.

9. Parte vincolata.

L'esame della documentazione contabile ha evidenziato la mancata quantificazione di quote vincolate per l'esercizio 2024.

Per quanto attiene alle risorse trasferite all'Ente per l'emergenza Covid-19, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024, successivamente modificato e integrato dal nuovo decreto MINT-MEF del 19 giugno 2024 all'allegato C ha evidenziato, per il Comune di Collegiove, risorse relative a ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 per euro 3.265,34 e un *surplus* finale di euro 6.825,36, per complessivi euro 10.090,70 da restituire negli esercizi 2024-2027 in quote annue di euro 2.523,00.

Detto importo non risulta valorizzato nel prospetto allegato a2) ai rendiconti 2022-2023-2024.

Il Collegio accerta la non corretta compilazione dell'allegato a2) ai rendiconti 2022-2023-2024, che ha alterato la rappresentazione del risultato di amministrazione.

Con riserva di ogni successiva verifica sul prossimo ciclo di bilancio.

10. Riconciliazione debiti – crediti Regione Lazio

Nel prendere atto che sono in corso di definizione le riconciliazioni contabili con la Regione Lazio, si invita il Comune a provvedere con tempestività a tale adempimento, il cui esito dovrà essere recepito con opportuna variazione di bilancio, con riserva di ogni successiva valutazione in merito da parte di questa Corte.

Conclusivamente, in vista dell'approvazione del rendiconto 2025, il Collegio richiede all'Ente di adottare ogni misura idonea a rimuovere le criticità sopra riportate, con particolare riguardo al potenziamento della riscossione dei residui attivi e alla corretta quantificazione del FCDE, del FGDC, della parte vincolata e destinata del risultato di amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

la presenza, nei termini descritti in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità, richiedendo al Comune Collegiove (RI) di adottare ogni misura idonea a rimuoverli;

DISPONE

che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al sindaco, al presidente del consiglio comunale, all'organo di revisione dell'ente.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 27 novembre 2025.

ESTENSORE

Giulia RUPERTO
f.to digitalmente

PRESIDENTE

Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 novembre 2025.

Il Funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente